



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 del Reg.	APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026 SECONDO IL METODO
Data 27.07.2026	TARIFFARIO RIFIUTI MTR-3 CHE DISCIPLINA IL TERZO
	PERIODO REGOLATORIO 2026-2029.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO**, alle ore **19,30** e **seguenti**, nell'aula consiliare sita nel Comune di Pagliara.

Alla seduta **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) LAGANA' FRANCESCO	X		7) ANNONE CARMELO	X	
2) CARNEVALE ELENA MARIA	X		8) PRESTIPINO DOMENICO SANTI	X	
3) STURIALE AMALIA	X		9) DI BELLA EMANUELE	X	
4) BILLA GIUSEPPE	X		10) CAMINITI JESSICA		X ¹
5) DE LUCA ALESSANDRO	X				
6) CAMINITI DEBORA	X				

Assegnati n. 10

Presenti n. 09

In carica n. 10

Assenti: 01

Assume la presidenza il Consigliere, **LAGANA' FRANCESCO**, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale, Dott.ssa **PIRRI GIUSEPPA MARIA**.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.7/1992, come modificato dalla L.R. n.26/1993, presenza ai lavori il Sindaco, Avv. **SEBASTIANO GUGLIOTTA** e l'Assessore **RIPARARE VINCENZO**.

La seduta è pubblica.

¹ Il consigliere **CAMINITI JESSICA**, assente giustificata per motivi di studio.

Il Presidente procede all'illustrazione della proposta di deliberazione iscritta al secondo punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto: **"Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029"**.

Ultimata la lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Sindaco, Avv. Sebastiano Gugliotta, il quale, al fine di fornire ai Consiglieri un quadro più completo dei contenuti tecnici della proposta, invita la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Briguglio, ad illustrarne gli aspetti principali.

Interviene quindi la Dott.ssa Briguglio, la quale espone sinteticamente il contenuto della proposta di deliberazione, evidenziando che le tariffe TARI per l'anno 2026 sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già approvato dal Consiglio comunale nel precedente punto all'ordine del giorno, predisposto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3, approvato da ARERA per il terzo periodo regolatorio 2026-2029. Precisa che la proposta sottoposta all'esame del Consiglio è finalizzata esclusivamente all'approvazione delle tariffe, elaborate sulla base dei costi risultanti dal PEF e nel rispetto della normativa vigente, assicurando la copertura integrale del costo del servizio mediante il gettito del tributo.

Esaurito il breve intervento della Dott.ssa Briguglio, il Presidente ringrazia la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i chiarimenti forniti.

Chiede quindi di intervenire il Consigliere Prestipino, al quale il Presidente concede la parola: prende quindi la parola il Consigliere Prestipino, il quale deposita agli atti un emendamento volto alla modifica di due voci di costo contenute nel Piano Economico Finanziario (PEF), già approvato dal Consiglio comunale nel precedente punto all'ordine del giorno.

In particolare, il Consigliere propone di modificare la voce **CSL – Costi di lavaggio e spazzamento delle strade**, pari ad € 14.069,43, chiedendone la riduzione di un terzo, corrispondente ad € 4.689,81, con conseguente rideterminazione dell'importo in € 9.379,62. A sostegno della proposta evidenzia che il servizio di lavaggio delle strade non è mai stato effettuato e che il servizio di spazzamento viene eseguito esclusivamente lungo le principali vie del territorio comunale.

Propone, altresì, la soppressione dell'importo di € 4.286,85 ricompreso nella voce **CO – Altri costi**, limitatamente alla quota riferita alle campagne informative, sostenendo che tali attività non sarebbero mai state concretamente realizzate.

Prende quindi la parola la Dott.ssa Briguglio, la quale precisa che il Piano Economico Finanziario è predisposto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel biennio di riferimento, risultanti dalla documentazione contabile dell'Ente e, in particolare, dalle fatture emesse, liquidate e regolarmente pagate. Evidenzia, pertanto, che le modifiche richieste non possono essere apportate nella presente fase procedimentale, trattandosi di

costi già consolidati ai fini della predisposizione del PEF, potendosi eventualmente tenere conto delle osservazioni formulate in sede di elaborazione del successivo Piano Economico Finanziario.

Il Consigliere Prestipino, replicando a tale precisazione, dichiara di ritenere particolarmente grave che possano essere corrisposti pagamenti per servizi che, a suo avviso, non risultano effettivamente resi, affermando che le precisazioni fornite aggravano ulteriormente le criticità già evidenziate nel corso della discussione.

Interviene quindi il Sindaco, il quale precisa che i rilievi formulati dal Consigliere Prestipino sono già stati oggetto di interlocuzione con la ditta affidataria del servizio e che l'Amministrazione comunale sta verificando le modalità più opportune per superare le criticità segnalate. Riferisce che la società affidataria ha manifestato piena disponibilità a collaborare per la loro risoluzione e aggiunge che, mentre il contratto attuativo prevede l'impiego di n. 2 unità lavorative, il gestore sta attualmente impiegando n. 5 unità, sostenendo un costo significativamente superiore rispetto a quello previsto dal contratto.

Successivamente interviene il Segretario comunale, il quale precisa che l'emendamento non avrebbe dovuto essere posto in discussione nell'ambito del presente punto all'ordine del giorno, poiché incide direttamente su due specifiche voci di costo del Piano Economico Finanziario già approvato dal Consiglio comunale nella deliberazione precedente. Evidenzia, pertanto, che le modifiche proposte avrebbero dovuto essere formulate in sede di approvazione del PEF, trattandosi dell'atto presupposto rispetto alla determinazione delle tariffe TARI. Precisa che gli emendamenti possono riguardare esclusivamente atti ancora in corso di approvazione e non possono incidere su provvedimenti già definitivamente approvati. Conclude rappresentando che, qualora il Consigliere Prestipino intenda modificare il Piano Economico Finanziario, potrà promuovere un'apposita proposta di deliberazione modificativa, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile e degli ulteriori pareri eventualmente richiesti dalla normativa vigente, affinché la stessa possa essere sottoposta all'esame e alla deliberazione del Consiglio comunale.

Alla precisazione del Segretario comunale prende nuovamente la parola il Consigliere Prestipino, il quale osserva che le voci di costo contenute nel Piano Economico Finanziario incidono direttamente sulla determinazione delle tariffe TARI da applicare ai cittadini e che, pertanto, l'emendamento proposto deve ritenersi pertinente rispetto al punto all'ordine del giorno in discussione.

Replica il Segretario comunale, precisando che, sebbene il Piano Economico Finanziario e la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI siano strettamente connessi e tra loro collegati, il PEF costituisce l'atto presupposto rispetto alla determinazione delle tariffe. Evidenzia che le voci di costo oggetto dell'emendamento sono contenute esclusivamente nel Piano Economico Finanziario e che, pertanto, la modifica proposta incide direttamente sul PEF, producendo solo in via

conseguenziale effetti sulla determinazione delle tariffe. Ribadisce, conseguentemente, che l'emendamento avrebbe dovuto essere presentato e discusso in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario e non nel successivo punto relativo all'approvazione delle tariffe TARI.

Prende quindi nuovamente la parola il Consigliere Prestipino, il quale evidenzia che, anche ove si ritenesse ammissibile la discussione dell'emendamento, si riproporrebbe la medesima questione già sollevata nella precedente seduta consiliare, relativa alla necessità che lo stesso sia corredato dei prescritti pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, in mancanza dei quali non potrebbe essere posto in votazione.

Concluso l'intervento del Consigliere Prestipino, prende la parola il Presidente del Consiglio, il quale, richiamando le osservazioni formulate dal Segretario comunale, precisa che non sussistono i presupposti per sottoporre l'emendamento alla discussione e alla votazione del Consiglio, a prescindere dalla questione concernente l'acquisizione dei prescritti pareri. Aggiunge, rivolgendosi al Consigliere Prestipino, che l'anno di riferimento è ancora in corso e che, trovandosi nel mese di luglio, nulla esclude che le attività oggetto dei rilievi possano essere eseguite dalla ditta affidataria nei mesi successivi, sicché soltanto al termine dell'anno sarà possibile accertare con certezza l'eventuale mancato svolgimento delle prestazioni contestate.

Replica il Consigliere Prestipino, il quale evidenzia di avere già formulato i medesimi rilievi in occasione della discussione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI dell'anno precedente, circostanza che, a suo dire, risulterebbe agevolmente riscontrabile dalla lettura della relativa deliberazione consiliare, senza che, tuttavia, da allora sia intervenuto alcun cambiamento nella gestione delle criticità evidenziate.

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e invita i Consiglieri a formulare eventuali dichiarazioni di voto.

Prende la parola il Consigliere Prestipino, il quale dichiara, a nome del gruppo consiliare che rappresenta, il voto contrario alla proposta di deliberazione, richiamando integralmente le motivazioni già ampiamente illustrate nel corso della discussione e ribadendo le criticità evidenziate con riferimento ai costi riportati nel Piano Economico Finanziario e ai conseguenti riflessi sulla determinazione delle tariffe TARI.

Non essendovi ulteriori dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la fase della discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione allegata;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. lgs 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI : N.09²

CONSIGLIERI FAVOREVOLI : N. 07 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, CAMINITI DEBORA, ANNONE CARMELO);

CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO;

CONSIGLIERI CONTRARI: N. 02 (PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE);

Con **SETTE** voti favorevoli (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO, CAMINITI DEBORA) e **DUE** voti contrari (PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE);

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto: " **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026 SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR-3 CHE DISCIPLINA IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029**";

Inoltre, con separata votazione, con **SETTE** voti favorevoli (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO, CAMINITI DEBORA) e **DUE** voti contrari (PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

² **CONSIGLIERI PRESENTI : N.09 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, CAMINITI DEBORA ANNONE CARMELO, PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE);**

CONSIGLIERI ASSENTI: N. 01 (CAMINITI JESSICA, assente giustificata per motivi di studio).

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 20:19, il Presidente dichiara chiusa la seduta.



REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

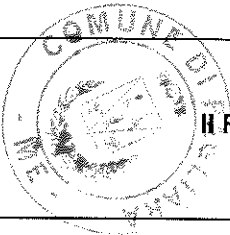
Città Metropolitana di Messina

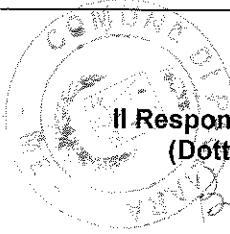
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026 SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR-3 CHE DISCIPLINA IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026- 2029.
---------	---

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE	
Data 21/07/2026	 Il Responsabile Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Briguglio Antonietta 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE	
Data 21/07/2026	 Il Responsabile Area Economico Finanziaria (Dott.ssa Briguglio Antonietta) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026. SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR-3 CHE DISCIPLINA IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029.

IL SINDACO

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti — TARI — destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale — IUC — ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti — TARI;

Visto l'articolo 1, comma 651, della legge n. 147/2013 che stabilisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 che consente al Comune, in alternativa ai criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto l'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 che prevede che, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Visto l'articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 stabilisce che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono direttamente e a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 dispone che il Consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ARERA — funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra cui la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Vista la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 — MTR-3;

Vista la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/RIF, del 4 novembre 2025, recante valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-3;

Vista la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, recante approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

Vista la determinazione ARERA n. 1/2026-DTAC, recante approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 397/2025/R/RIF e n. 480/2025/R/RIF;

Visto il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 che disciplina il terzo periodo regolatorio 2026-2029 e costituisce il quadro metodologico di riferimento per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, prevede che sia istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

RICHIAMATO il piano economico-finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti terzo periodo regolatorio 2026-2029, elaborato ai sensi del metodo mtr-3 di cui alla deliberazione Arera del 5 agosto 2025 397/2025/r/rif e della relazione di accompagnamento validato dall'ente di governo denominato S.R.R. Messina Area Metropolitana nella seduta di consiglio di amministrazione del 13/07/2026 giusta determina n 71 della medesima data, dal quale emergono che i costi complessivi per l'anno 2026 risultano **€ 224.375,00** epurati dal contributo statale e regionale così suddivisi:

Anno 2026

COSTI FISSI

€ 58.068,00

COSTI VARIABILI

€ 166.307,00

RICHIAMATA la determina a contrarre del Responsabile di Area Economico Finanziaria n.51 del 15/07/2026, relativa all'affidamento diretto per l'elaborazione delle tariffe Tari 2026 alla Società Ines Data s.r.l. con sede in via Regina Margherita n. 555 P.IVA 03161060839;

DATO ATTO che sulla base del Pef validato dalla Società di Regolazione Dei Rifiuti- S.r.r. Messina Area Metropolitana, la citata società con prot. Ente n 004805 del 21/07/2026 trasmetteva l'elaborazione della Relazione e delle tariffe anno 2026 *"Piano Finanziario Tari 2026 Relativo Al Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Urbani"*;

RITENUTO necessario procedere alla predisposizione delle Delibera per il Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe TARI 2026, come risultanti dalla relazione Allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di elaborare il ruolo tari per l'anno di competenza;

CONSIDERATO che in base ai principi regolati dalle norme:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa, b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;
- che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli articoli disciplinanti le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle Città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede

di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale

- il Decreto del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025) del Ministero dell'Interno, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, solitamente fissato al 31 dicembre, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2026, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio

2026/2028 da parte degli enti locali della Regione Calabria e della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana è ulteriormente differito al 31 marzo 2026;

CONSIDERATO che l'ultimo bilancio approvato dall'Ente è il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 e che pertanto la gestione finanziaria si svolge, in gestione provvisoria;

DATO ATTO che si procederà alla successiva variazione di bilancio per adeguare gli stanziamenti di parte entrata e di parte spesa mutati in base al presente atto deliberativo;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, nel rispetto della normativa di cui sopra, si procederà all'elaborazione delle Tariffe TARI per l'anno 2026 riportate nell'allegato ***"Piano Finanziario Tari 2026 Relativo Al Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Urbani"***, che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio Comunale in merito;

CONSIDERATO che occorre acquisire il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, prima dell'adozione dell'atto da parte del Consiglio Comunale;

VISTO l'art.1, comma 639 del 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014);

VISTO l'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il "Regolamento comunale Tari";

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Si propone che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. DI PRENDERE ATTO del (Pef) il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti e della relazione di accompagnamento, così come validato dall'ente di governo denominato S.R.R. Messina Area Metropolitana, quale atto propedeutico alla elaborazione delle Tariffe tari 2026;

2. DI PRENDERE ATTO che il suddetto Piano Economico Finanziario riporta per l'esercizio 2026 un costo complessivo di € 224.375,00, suddiviso in € 58.068,00 quali costi fissi e € 166.307,00 quali costi variabili

3. DI APPROVARE le Tariffe TARI per l'anno 2026 riportate nell'allegato ***"Piano Finanziario Tari 2026 Relativo Al Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Urbani"***, che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;

5. DI PRENDERE ATTO del parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario;

6. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali ogni eventuale ulteriore attività di propria competenza connessa al presente provvedimento;

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, per la pubblicazione sul sito informatico del medesimo Ministero;

8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, alla SRR Messina Provincia – Società consortile per la regolamentazione del servizio rifiuti, nella qualità di Ente territorialmente competente, che a sua volta provvederà a trasmetterla all'ARERA;

9. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina nella misura del 5%;

10. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

1^ rata 30 SETTEMBRE 2026 (33,33%);

2^ rata 31 OTTOBRE 2026 (33,33%);

3^ rata 31 DICEMBRE 2026 (33,34%) ;

con la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2026;

11. DI DICHIARARE la deliberazione approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, stante l'urgenza di adottarla.

Pagliara, 21/07/2026

IL PROPONENTE

AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA



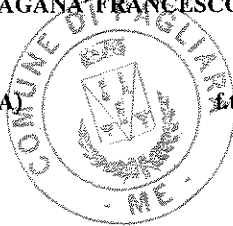
**"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DLGS 39/93"**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
f.to (LAGANA FRANCESCO)

Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)

Il Consigliere Anziano
f.to (CARNEVALE ELENA MARIA)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R.
03.12.1991, N. 44.

Li 27.07.2026



Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)